



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04731 DEL DEP. ASCARI (res. n. 459 del 31 marzo 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante trae spunto da un caso di allontanamento coattivo di due minori dalla madre per invocare l'assunzione di iniziative, anche di carattere ispettivo, idonee a garantire che l'autorità giudiziaria operi sempre assicurando la salvaguardia del superiore interesse del minore.

In merito al caso giudiziario citato nell'atto parlamentare deve osservarsi che gli elementi offerti nella ricostruzione della vicenda processuale non hanno consentito al Dicastero di risalire al procedimento giudiziario di interesse e di compiere i conseguenti accertamenti.

Appare dunque doveroso chiarire, in premessa, che la disamina delle questioni poste sarà svolta in astratto, senza alcuno specifico riferimento al caso citato.

Ora, il tema del prelievo forzoso del minore e dei presupposti che lo legittimano è stato affrontato dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 9691 del 2022 con cui la Corte di legittimità, sollecitata ad esprimersi sulla dibattuta questione della validità o invalidità scientifica della cd. sindrome da alienazione parentale, ha stabilito - tra le altre cose - che un provvedimento che si traduca nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai

prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello *status quo*. Sul punto ha chiarito che *“la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; e per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici”*.

In sostanza, l'allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.

La pronuncia riguardava un caso in cui il giudice di merito aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di un minore che opponeva fermo rifiuto alla frequentazione del padre, provvedimento cui aveva fatto seguito il prelievo del minore medesimo, attuato con l'ausilio della forza pubblica ed in maniera repentina. La questione portata all'attenzione della Corte afferiva, dunque, alla necessità di assicurare la costruzione di un rapporto significativo tra il padre ed il figlio, ostacolato, secondo le consulenze tecniche d'ufficio svolte nei gradi di merito, dalla condotta ostruzionistica della madre.

La vicenda concreta affrontata dal Giudice di legittimità ha consentito, quindi, alla Corte di ribadire che il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore prima ancora che dei genitori, *“nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”*.

Come rammentato nella stessa pronuncia, il principio del superiore interesse del minore costituisce un principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge n. 176/91. Esso è configurato innanzitutto come diritto del minore *“a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi [...]”*. Rappresenta poi un principio giuridico interpretativo fondamentale nel senso che *“se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica anche una regola procedurale; ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenni specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minorenni o sui minorenni in questione”*.

E' muovendo da tali premesse, dunque, che la Corte giunge alla conclusione che occorra evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l'opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell'altro genitore.

Significativo in tal senso il passaggio motivazionale in cui si legge testualmente: *“la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto della Corte d'appello in questione [...] consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia [...] non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall'età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore. Piuttosto, tra le misure che le autorità debbono considerare- come*

richiesto dai principi CEDU in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità- potrebbe semmai essere efficace l'utilizzo delle sanzioni economiche ex art. 709ter c.c. nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice”.

Rispetto al prelievo forzoso, appaiono pertanto senz'altro preferibili le misure coercitive indirette, che potrebbero astrattamente indurre il genitore convivente a tenere una condotta più collaborativa, volta a promuovere l'altra figura genitoriale, senza al contempo causare traumi al minore e soprattutto senza privarlo del genitore con cui vive abitualmente.

Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi *desiderata*, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

Del recepimento di tali precetti si è fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo art. 473 bis.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-

scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-bis.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano "*dotati di competenze specifiche in materia*" (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "*tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*"; infine, l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui all'art. 336 bis c.c. e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere "*capace di discernimento*", ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Pertanto, constatato che l'impossibilità di risalire al particolare procedimento giudiziario evocato dall'interrogante nelle premesse del suo atto di sindacato ispettivo non consente di cogliere a pieno gli esatti contorni della vicenda e, dunque, neppure la pertinenza rispetto al caso specifico di tutte le questioni e le tematiche sopra richiamate, alla luce del quadro appena delineato in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non paiono in ogni caso ravvisabili spazi per nuovi interventi normativi.

Il diritto vivente in materia già configura, infatti, il prelievo coattivo dei minori quale misura assolutamente eccezionale e praticabile solo quando tutti gli altri interventi a tutela dei medesimi si siano rivelati insufficienti ed inefficaci e previo – come detto – accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)